

REGOLAMENTO (CEE) N. 1721/86 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 142/86 relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 142/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1067/86 ⁽⁴⁾, sono stati messi in vendita, per esportazione, certi quantitativi di carni bovine detenute all'intervento; che occorre tener conto di determinate possibilità supplementari di smercio per le carni detenute da taluni organismi d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, quarto trattino, il regolamento (CEE) n. 142/86 è modificato come segue:

la quantità « 5 000 » t è sostituita da « 10 000 t » e la data « 1° maggio 1984 » è sostituita da « 1° ottobre 1984 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 28.